



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 01 del 10/09/2014

Dipartimento Agricoltura Foreste e
Forestazione della Regione Calabria
Via E. Mole' – Complesso Aurora
88100 – CATANZARO

Autorità di Gestione
del PSR Calabria 2007/2013
Via E. Mole' – Complesso Aurora
88100 – CATANZARO

Centri Autorizzati di
Assistenza Agricola (C.A.A.)

SIN S.p.A.
Via Salandra, 13
00187 - ROMA

Produttori Interessati

Oggetto: Reg. (CE) 1698/2005 – Sviluppo Rurale - Misure Strutturali
Gestione Garanzie : Monitoraggio scadenze, appendici di garanzia per proroga ultimazione lavori e cambio beneficiario, incameramento di somme garantite, Polizze di sostituzione.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Civile, dall'art. 1936 all'art. 1959;

Legge 348/82 e s.m.i. - *Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;*

Regolamento (CE) 885/06, Lett. D, par.2 dell'allegato I;

Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 e s.m.i., recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;

Regolamento (UE) 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;

Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. del Consiglio, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 1786 del 25/09/2002 inerente la gestione e durata delle garanzie;

Circolari dell'OP ARCEA n. 4/BIS del 17/6/2010, n. 9 del 24/9/2010 e n. 6 del 14/05/2012 inerente la procedura garanzie informatizzata – PGI relativa in particolare al Reg. (CE) n. 1698/2005 - Sviluppo Rurale;

Decreto del Commissario Straordinario n.72 del 04/04/2013;

2. DEFINIZIONI

Domanda di aiuto: domanda di sostegno o di partecipazione ad un determinato Programma regionale dello Sviluppo Rurale ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05 che il beneficiario presenta all'Autorità di Gestione della Regione Calabria;

Atto di concessione: provvedimento regionale di ammissibilità e finanziabilità della domanda di aiuto;

Atto di proroga: provvedimento regionale di concessione di proroga del termine di ultimazione lavori;

Atto di subentro: provvedimento regionale di concessione di cambio di titolarità o cambio beneficiario di un progetto in corso d'opera a nome di un soggetto subentrante in luogo di un soggetto cessionario;

Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta all'Organismo Pagatore ARCEA per ottenere il pagamento dell'importo dell'aiuto ammesso a finanziamento in riferimento all'Atto di concessione regionale;

Appendice di garanzia: atto di garanzia sottoscritto dall'Ente garante e dal beneficiario contraente, che modifica una o più parti della garanzia madre mantenendo invariato il resto del testo;

Conferma appendice di garanzia: documento inviato dalla Direzione Centrale dell'Ente Garante alla Regione per confermare la completezza e la validità della garanzia madre, a seguito delle modifiche intervenute con l'appendice di garanzia;

Svincolo: procedura di liberatoria della garanzia da parte dell'OP ARCEA, a seguito dell'accertamento del diritto all'aiuto dell'importo dell'anticipo erogato, ovvero quando detto importo, maggiorato della percentuale di cauzione stabilita dal Reg. (CE) n.1974/2006 nonché degli eventuali interessi maturati per effetto di ritardi, è stato rimborsato;

Incameramento: procedura di incasso parziale o totale dell'importo della garanzia a seguito del mancato riconoscimento all'aiuto dell'importo dell'anticipo erogato che ARCEA attiva nei confronti dei soggetti titolari dell'obbligo quali il beneficiario contraente e dell'Ente garante, nel caso trattasi di garanzie bancarie o fidejussorie, soggetti titolari dell'obbligo;

Denuncia di sinistro: lettera di richiesta bonaria di rimborso all'OP ARCEA dell'importo totale o parziale dell'importo della garanzia dovuto a titolo di incameramento, inviata con raccomandata a/r al beneficiario contraente, e per conoscenza all'Ente garante, nel caso trattasi di garanzie bancarie o fideiussorie;

Escussione: procedura di richiesta di pagamento dell'importo incamerato all'Ente garante, tramite lettera inviata dall'OP ARCEA con raccomandata a/r, conseguente al mancato rimborso da parte del beneficiario contraente entro i termini concessi;

PGI: Procedura Garanzie Informatizzata per la produzione e gestione delle garanzie connesse alle domande di pagamento dell'anticipo su cauzione dello Sviluppo Rurale ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05 e delle eventuali appendici di garanzia;

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

3. PREMESSA

Con le Circolari dell'OP ARCEA n. 4/BIS del 17/6/2010, n. 9 del 24/9/2010 e n. 6 del 14/05/2012 è stata descritta la procedura delle garanzie informatizzate - PGI predisposta sul portale SIAN per la produzione e gestione informatizzata delle garanzie propedeutiche al pagamento degli anticipi previsti, in particolare, per il settore dello Sviluppo Rurale dal Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Con la presente circolare l'Organismo Pagatore ARCEA disciplina procedure operative per il monitoraggio dei singoli progetti in corso d'opera relativamente alla durata delle correlate garanzie fidejussorie, nonché per la produzione e gestione informatizzata delle eventuali appendici di variazione delle garanzie, propedeutiche alla concessione dell'autorizzazione da parte del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Calabria di seguito Dipartimento alla proroga del termine di ultimazione lavori e/o al subentro alla titolarità dei progetti in corso d'opera richiesti dalle aziende e la richiesta delle eventuali Polizze di sostituzione.

Resterà in carico al Dipartimento ed i beneficiari il compito di verificare le scadenze al fine di dare conseguente impulso alle attività di aggiornamento delle garanzie che lo richiedono, agevolandone in tal modo lo svincolo, ed evitando così l'inutile e costosa rinnovazione di garanzie oramai non più necessaria.

L'OP ARCEA tramite la Funzione Esecuzione Pagamenti, pertanto, pur facendosi carico di periodiche comunicazioni al Dipartimento, invitando al monitoraggio costante di tali scadenze, non è tenuta a svolgere un controllo sistematico sull'attualità delle garanzie stesse.

APPENDICI DI VARIAZIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA INFORMATIZZATE

Le garanzie, in quanto generate da sistema PGI al momento della presentazione della domanda di pagamento, prodotta a sua volta sulla base dei dati riportati nell'Atto di concessione regionale, traggono i loro dati essenziali da tale Atto, quali appunto 1) Beneficiario, 2) Importo e 3) Data ultimazione lavori, dalla quale trae origine - nei soli casi di garanzie bancarie e assicurative - la data di scadenza ultima della garanzia determinata in ulteriori 3 semestralità o 18 mesi successivi alla data di ultimazione lavori e per la sola Misura 112 in ulteriori 8 semestralità o 36 mesi successivi.

Le Dichiarazioni di garanzia emesse dagli Enti pubblici avendo durata illimitata non sono sottoposte alla disciplina delle appendici di proroga e/o di rettifica della data ultimazione lavori prevista nella presente circolare,

Conseguentemente, la modifica di uno solo di tali dati essenziali dell'Atto di concessione comporta necessariamente analoga modifica degli atti correlati successivi, eventualmente già emessi, quali appunto la garanzia.

Sulla base di tale principio, nei casi di richieste di proroga della data di ultimazione lavori o per errore palese nella trascrizione di tale data nella domanda di anticipo, e/o in caso di subentro nella titolarità di un progetto in corso d'opera (cambio beneficiario), l'azienda è tenuta a presentare all'Ente istruttore regionale apposita appendice di variazione della garanzia madre, a suo tempo presentata ai fini del pagamento dell'anticipo.

In assenza di valide appendici di garanzia le richieste di proroga e/o di subentro sono da ritenersi nulle e, come tali, rifiutate dall'Ente istruttore regionale.

Al fine pertanto della generazione e gestione da sistema PGI delle citate appendici di garanzia, l'OP ARCEA ha definito le opportune modifiche sul sistema SIAN per l'archiviazione informatica a cura dell'Ente istruttore regionale dell'Atto di concessione, dell'Atto regionale di concessione della proroga al termine di ultimazione lavori, di seguito indicato come Atto di proroga, nonché dell'Atto regionale di concessione del cambio di titolarità, o cambio beneficiario, di un progetto in corso d'opera a nome di un soggetto subentrante in luogo di un soggetto cessionario, di seguito indicato come Atto di subentro.

Il sistema SIAN, pertanto, sulla base dei dati inseriti dall'Ente istruttore regionale consentirà la produzione automatica e gestione delle seguenti 3 tipologie di appendici di garanzia :

1. schema di Appendice di variazione contraente per subentro (Allegato 1);
2. schema di Appendice di proroga data ultimazione lavori (Allegato 2);
3. schema di Appendice di variazione data ultimazione lavori (Allegato 3).

a) Appendice di variazione contraente per subentro

Limitatamente ai casi previsti dalla normativa nazionale e regionale di cambio di titolarità, o cambio beneficiario, di un progetto in corso d'opera a nome di un soggetto subentrante in luogo di un soggetto cessionario, e purché l'azienda cessionaria e quella subentrante ne facciano formale richiesta, l'Ente istruttore regionale provvede con proprio atto a comunicare tramite notifica alle due aziende richiedenti l'ammissibilità al subentro, su presentazione da parte dell'azienda richiedente il subentro, entro 30 giorni dalla suddetta notifica, dell'apposita appendice di variazione contraente della garanzia madre, a suo tempo presentata ai fini del pagamento dell'anticipo, da prodursi a suo nome, tramite SIAN, secondo lo schema Allegato 1.

Per consentire la produzione e gestione informatizzata dell'appendice, l'Ente istruttore regionale svolge le seguenti attività:

- inserisce a sistema i riferimenti dell'atto di ammissibilità al subentro e l'identificativo dell'azienda subentrante;
- accede al sistema PGI dove, tramite le credenziali richieste, genera il numero di barcode dell'appendice e stampa lo schema dell'appendice;
- notifica all'azienda subentrante, e per conoscenza all'azienda cessionaria, l'atto di ammissibilità al subentro con allegato lo schema di appendice di garanzia stampato da sistema;
- acquisisce dall'azienda subentrante l'appendice di garanzia, debitamente sottoscritta in originale dal fidejussore e dalla nuova azienda contraente e ne verifica la completezza e congruenza con i dati presenti a sistema;
- registra a sistema PGI i dati variabili dell'appendice;
- rilascia all'azienda ricevuta, stampata da sistema, di presa consegna dell'appendice;
- stampa da sistema la richiesta di conferma di validità dell'appendice, prodotta secondo lo schema Allegato 4, e dopo la sottoscrizione da parte del Dirigente/responsabile dell'Ente istruttore, la protocolla e la inoltra via fax alla Direzione generale dell'Ente garante;
- acquisisce a sistema la conferma di validità dell'appendice rilasciata dalla Direzione generale dell'Ente istruttore e chiude l'istruttoria dell'appendice;
- trasmette sollecitamente all'OP ARCEA l'originale dell'appendice di garanzia completa della relativa conferma, dandone contestuale comunicazione all'azienda subentrante, e per conoscenza all'azienda cedente, a titolo di ratifica definitiva dell'Atto di subentro.

Qualora, trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'ammissibilità al subentro, l'azienda richiedente il subentro non provveda a presentare l'appendice di garanzia ovvero, qualora presentata, non ne venga confermata la validità dalla Direzione generale dell'Ente garante, l'Ente istruttore regionale revoca l'Atto di subentro, chiude negativamente a sistema l'istruttoria della domanda di subentro e ne dà contestuale comunicazione all'azienda richiedente il subentro ed all'azienda richiedente la cessione comunicando a quest'ultima che rimane confermata come titolare responsabile del progetto ed, ovviamente, contraente della garanzia prestata ai fini del pagamento dell'anticipo.

In caso di garanzie bancarie ed assicurative il sistema non consentirà il rilascio di ulteriori domande di pagamento qualora non risulti acquisita e validata a sistema l'appendice di subentro dall'OP ARCEA ovvero, qualora non risulti chiusa negativamente a sistema dall'Ente istruttore regionale l'istruttoria del subentro.

b) Appendice di garanzia per proroga della data di ultimazione lavori

In presenza di comprovate cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali che impediscano all'azienda di completare i lavori entro i termini previsti dall'Atto di concessione e, purché l'azienda ne faccia formale richiesta, l'Ente istruttore regionale provvede con proprio atto a comunicare, tramite notifica all'azienda richiedente, l'ammissibilità alla proroga della data di ultimazione dei lavori e, nei casi di garanzie bancarie o assicurative, su presentazione da parte dell'azienda medesima, entro 30 giorni dalla suddetta notifica, dell'apposita appendice di garanzia da prodursi, tramite SIAN, secondo lo schema Allegato 2.

Per consentire la produzione e gestione informatizzata dell'appendice, l'Ente istruttore regionale svolge le seguenti attività:

- inserisce a sistema i riferimenti dell'atto di ammissibilità della proroga e la nuova data di ultimazione lavori;
- accede al sistema PGI dove, tramite le credenziali richieste, genera il numero di barcode dell'appendice e stampa lo schema dell'appendice;
- notifica all'azienda l'atto di ammissibilità della proroga con allegato lo schema di appendice di garanzia stampato da sistema;
- acquisisce dall'azienda l'appendice di garanzia debitamente sottoscritta in originale dal fidejussore e dall'azienda contraente e ne verifica la completezza e congruenza con i dati presenti a sistema;
- registra a sistema PGI i dati variabili dell'appendice;
- stampa da sistema la richiesta di conferma di validità dell'appendice, prodotta secondo lo schema Allegato 4, e dopo la sottoscrizione da parte del Dirigente/responsabile dell'Ente istruttore, la protocolla e la inoltra via fax alla Direzione generale dell'Ente garante;
- acquisisce a sistema la conferma di validità dell'appendice rilasciata dalla Direzione generale dell'Ente istruttore e chiude l'istruttoria dell'appendice;
- trasmette sollecitamente all'OP ARCEA l'originale dell'appendice di garanzia completa della relativa conferma, dandone contestuale comunicazione all'azienda a titolo di ratifica definitiva dell'Atto di proroga.

Qualora, trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissibilità alla proroga l'azienda non provveda a presentare l'appendice di garanzia ovvero, qualora presentata, non ne venga confermata la validità dalla Direzione generale dell'Ente garante, l'Ente istruttore regionale revoca l'Atto di proroga, chiude negativamente a sistema l'istruttoria della domanda di proroga e ne dà contestuale comunicazione all'azienda, confermando come data ultimazione lavori quella indicata nella garanzia prestata ai fini del pagamento dell'anticipo.

In caso di garanzie bancarie ed assicurative il sistema non consentirà il rilascio di ulteriori domande di pagamento qualora non risulti acquisita e validata a sistema l'appendice di proroga dall'OP ARCEA ovvero, qualora non risulti chiusa negativamente a sistema dall'Ente istruttore regionale l'istruttoria della proroga.

c) Appendice di garanzia per rettifica della data di ultimazione lavori

Qualora, a causa di errore palese nella trascrizione della data ultimazione lavori nella domanda di pagamento, la correlata garanzia risulti emessa con la data di ultimazione lavori errata ed anticipata rispetto a quella indicata nell'Atto di concessione, l'Ente istruttore regionale provvede sollecitamente a richiedere al beneficiario contraente la presentazione dell'apposita appendice di garanzia da prodursi, tramite SIAN, entro 30 giorni dalla suddetta richiesta, secondo lo schema Allegato 3.

Per consentire la produzione e gestione informatizzata dell'appendice, l'Ente istruttore regionale svolge le seguenti attività:

- accede al sistema PGI dove, tramite le credenziali richieste, genera il numero di barcode dell'appendice e stampa lo schema dell'appendice;
- notifica all'azienda la nota di richiesta di rettifica della garanzia prestata con allegato lo schema di appendice di garanzia stampato da sistema;
- acquisisce dall'azienda l'appendice di garanzia debitamente sottoscritta in originale dal fidejussore e dall'azienda contraente e ne verifica la completezza e congruenza con i dati presenti a sistema;
- registra a sistema PGI i dati variabili dell'appendice;
- rilascia all'azienda ricevuta, stampata da sistema, di presa consegna dell'appendice;
- stampa da sistema la richiesta di conferma di validità dell'appendice, prodotta secondo lo schema Allegato 4, e dopo la sottoscrizione da parte del Dirigente/responsabile dell'Ente istruttore, la protocolla e la inoltra via fax alla Direzione generale dell'Ente garante;
- acquisisce a sistema la conferma di validità dell'appendice rilasciata dalla Direzione generale dell'Ente istruttore e chiude l'istruttoria dell'appendice;
- trasmette sollecitamente all'OP ARCEA l'originale dell'appendice di garanzia completa della relativa conferma.

Qualora, trascorsi 30 giorni dalla notifica della richiesta di correttiva l'azienda non provveda a presentare l'appendice di garanzia, ovvero non ne venga confermata la validità dalla Direzione generale dell'Ente garante, l'Ente istruttore regionale modifica a sistema la data termine ultimazione lavori dell'Atto di concessione allineandola a quella indicata nella garanzia e notifica al beneficiario contraente che, ai fini di ogni obbligo ed impegno derivante dall'Atto di concessione e dalle conseguenti domande di pagamento presentate, rimane confermata come data ultimazione lavori esclusivamente quella indicata nella garanzia prestata ai fini del pagamento dell'anticipo.

In caso di garanzie bancarie ed assicurative il sistema non consentirà il rilascio di ulteriori domande di pagamento qualora non risulti acquisita e validata a sistema l'appendice di variazione dall'OP ARCEA ovvero, qualora l'Atto di concessione non risulti allineato dall'Ente istruttore regionale alla garanzia.

d) Adeguamento delle scadenze delle Polizze in essere alla pubblicazione delle presenti istruzioni operative

Al fine di permettere l'aggiornamento delle date di scadenza (data "a" e data "b") delle garanzie presenti nel portafoglio ARCEA in coerenza con gli atti di concessione e di proroga del termine di ultimazione dei lavori (data "a"), si eseguirà in un primo momento un monitoraggio tramite il Dipartimento circa lo stato di avanzamento dei progetti e nei casi di concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori (data "a"), si comunicherà ai beneficiari/contraenti (Allegato 5) la necessità di dover rinnovare le date di scadenza delle polizze in coerenza con le date di scadenza del progetto.

In attesa di tali rinnovi l'ARCEA non erogherà alcun pagamento eventualmente spettante da parte dei contraenti/beneficiari, provvedendo ad inserire a sistema SIAN apposita sospensione.

5. SVINCOLO DELLE GARANZIE

Ai sensi degli artt. 38 e 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal punto f) della Circolare ARCEA n. 6 del 14/05/2012, lo svincolo delle garanzie viene disposto dall'Organismo Pagatore previo inoltro di nulla osta da parte del Dipartimento da effettuarsi successivamente all'istruttoria positiva del pagamento del saldo finale.

L'ARCEA, effettuate le proprie verifiche, adotta appositi atti amministrativi e procede a comunicare lo svincolo della garanzia all'Ente Garante, al Beneficiario .

6. GESTIONE GARANZIE IN PROSSIMITA' DI SCADENZA

Le condizioni generali delle garanzie bancarie o assicurative di cui alla Circolare ARCEA n. 9 del 24/09/2010 prevedono un adeguato periodo di rinnovo automatico della garanzia fissato in complessivi 12 mesi successivi alla data di ultimazione lavori, al fine di assicurare la copertura dell'intero periodo di realizzazione del progetto, più il periodo previsto per il collaudo/controllo finale ed il periodo per l'esecuzione del pagamento a saldo e dello svincolo.

L'art. 3 delle citate Condizioni Generali di Garanzia prevede, altresì, la possibilità per l'OP ARCEA di richiedere all'Ente garante, entro i suddetti 12 mesi e motivandola, la proroga del termine di validità della garanzia di un ulteriore periodo semestrale, oltre i 12 mesi di rinnovo automatico.

Ciò premesso, considerando che la funzione della garanzia è, essenzialmente, quella di assicurare all'Organismo pagatore di poter recuperare, tempestivamente e facilmente, contributi ed aiuti versati a titolo di anticipo che non dovessero risultare più dovuti, nella misura e per il periodo previsti dalla specifica regolamentazione comunitaria e nazionale, l'OP ARCEA per le garanzie che in prossimità di scadenza non risultano svincolabili, adotta le procedure per la gestione della proroga del termine di validità della garanzia, di cui al successivo paragrafo 6.a, e per la gestione dell'incameramento della garanzia da parte dell'OP ARCEA, di cui al successivo paragrafo 6.b.

a) Proroga del termine di validità della garanzia (6 mesi)

Il Dipartimento, in assenza dei presupposti necessari all'inoltro del nulla osta allo svincolo di cui al paragrafo 5, entro il 10° mese di rinnovo automatico della garanzia, presenta all'OP ARCEA apposita nota, indirizzata per conoscenza al beneficiario contraente, in cui richiede all'OP ARCEA di procedere alla

richiesta della proroga del termine di validità della garanzia degli ulteriori 6 mesi previsti all'art. 3 delle condizioni di garanzia, fornendo la specifica motivazione.

L'OP ARCEA, sulla base di tale richiesta, provvede, 15 giorni prima della scadenza della durata massima, a richiedere all'Ente garante la proroga di 6 mesi che il fideiussore si è impegnato a concedere.

Si evidenzia che trascorso il 10° mese di rinnovo automatico della garanzia senza che sia pervenuta la suddetta richiesta regionale, l'OP ARCEA procede all'incameramento della garanzia secondo quanto indicato al successivo paragrafo 6.b.

b) Gestione incameramento della garanzia da parte dell'OP ARCEA

In assenza di richiesta regionale di svincolo di cui al paragrafo 5 ovvero in assenza della richiesta proroga del termine di validità della garanzia secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.a, l'OP ARCEA successivamente al 10° mese di rinnovo automatico della garanzia procede direttamente ad attivare la procedura di incameramento della garanzia trasmettendo in primis al beneficiario contraente, e per conoscenza al fidejussore con valore di denuncia di sinistro, la richiesta di rimborso dell'importo della garanzia, procedendo poi all'escussione della garanzia presso l'ente garante.

La medesima procedura sopra descritta viene adottata dall'OP ARCEA successivamente al 16° mese di rinnovo delle garanzie che, ancorché prorogate di 6 mesi secondo quanto descritto al precedente paragrafo 6.a. non dovessero risultare ancora svincolabili.

c) Gestione incameramento della garanzia a seguito di avvio della procedura di revoca da parte del Dipartimento

Secondo le condizioni generali delle garanzie bancarie o assicurative di cui alla Circolare ARCEA n. 9 del 24/09/2010, decorsi i termini di scadenza ultima (data "b") la garanzia cessa automaticamente purchè all'interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero comunicati per conoscenza all'ente garante, non vi siano denunce di sinistro o richieste di escussione.

A tale scopo, il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Calabria deve indirizzare ogni atto di avvio della procedura di revoca, per conoscenza, anche all'Ente Garante, indicandone la finalità di denuncia di sinistro. L'atto di avvio inoltre, andrà ulteriormente inoltrato per conoscenza all'Ufficio Contenzioso Comunitario di ARCEA.

Decretata la revoca dell'aiuto il Dipartimento provvede ad effettuare la comunicazione tempestiva all'Ufficio Contenzioso Comunitario di ARCEA il quale verificata la presenza di somme garantite erogate a titolo di anticipo provvede attraverso la Funzione Esecuzione Pagamenti a comunicare all'Ente garante l'escussione.

Tanto "l'avvio del procedimento di revoca del contributo da parte della Regione", quanto "qualunque evento che possa determinare una minore capacità del garante di adempiere alla propria obbligazione" **equivale a denuncia di sinistro dando luogo a immediata escussione da parte dell'ARCEA in ottemperanza al disposto contenuto nell'Articolo 1186 C.C. (Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse)**.

7. GESTIONE GARANZIE NEI CASI DI ENTI GARANTI SEGNALATI COME NON AFFIDABILI

In presenza di Enti garanti non riconosciuti più come affidabili dagli Organismi di Vigilanza Nazionali ed Internazionali e/o per i quali viene notificata all'Organismo Pagatore procedura di sospensione e/o divieto di assunzione di nuovi affari da parte degli Organismi di Vigilanza Nazionali ed Internazionali, l'ARCEA tramite comunicazione scritta inviata al contraente/beneficiario richiede una polizza di sostituzione.

Come disposto dal Decreto del Commissario n.72 del 04/04/2013 e a parziale rettifica dello stesso, l'ARCEA, tramite la Funzione Esecuzione Pagamenti, comunica alla Sin S.p.a. e per conoscenza alla Funzione Autorizzazione Pagamenti PSR e al Dipartimento, le liste delle garanzie attive per le quali essendo necessaria la sostituzione deve essere resa possibile la generazione di un nuovo barcode di sostituzione delle polizze originarie dall'applicazione Gestione garanzie.

la Sin S.p.a. comunica tempestivamente all'ARCEA, l'avvenuto disposto.

la Funzione Autorizzazione Pagamenti di ARCEA, a questo punto, comunica al beneficiario/contraente e per conoscenza al Dipartimento la necessità di sostituire la garanzia precedentemente presentata con espressa motivazione (Allegato 6).

Per consentire la produzione e gestione informatizzata della Polizza di sostituzione, il beneficiario/contraente tramite il CAA di appartenenza svolge le seguenti attività:

- accede al sistema PGI dove, tramite le credenziali richieste (domanda di pagamento dell'anticipo e il CUAA del beneficiario/contraente), genera il numero di barcode della Polizza di sostituzione e stampa lo schema della stessa (il nuovo barcode riporterà lo stesso numero di domanda di pagamento e le stesse date del barcode originario solo ed esclusivamente nei casi in cui il Dipartimento non abbia provveduto all'aggiornamento delle date previste negli atti di concessione/proroga);
- si reca presso l'ente garante e procede alla stipula del contratto che deve avere le seguenti caratteristiche:
modello di polizza (barcode) originario con appendice di chiarimento che specifica:
 - la data ultimazione lavori data "a", deve intendersi (GG/MM/AAAA), pari alla data di notifica della lettera di concessione del finanziamento + 12 mesi ovvero 2 semestralità o alla data di concessione di proroga della data di ultimazione lavori;
 - la data di scadenza ultima data "b", deve intendersi (GG/MM/AAAA), pari alla data "a" + 18 mesi ovvero 3 semestralità;
- consegna la polizza di sostituzione debitamente sottoscritta in originale dal fidejussore e dall'azienda contraente all'Ente istruttore regionale che ne verifica la completezza e congruenza con i dati presenti a sistema;
- l'Ente istruttore regionale registra a sistema PGI i dati variabili della Polizza di sostituzione;
- l'Ente istruttore regionale stampa da sistema la richiesta di conferma di validità della Polizza di sostituzione e dopo la sottoscrizione da parte del Dirigente/responsabile, la protocolla e la inoltra via fax alla Direzione generale dell'Ente garante;
- l'Ente istruttore regionale acquisisce a sistema la conferma di validità dell'appendice rilasciata dalla Direzione generale dell'Ente istruttore e chiude l'istruttoria della Polizza di sostituzione;

- l'Ente istruttore regionale trasmette sollecitamente all'OP ARCEA l'originale della Polizza di sostituzione completa della relativa conferma.

l'ARCEA procederà alla verifica della correttezza della documentazione trasmessa e dopo la gestione informatizzata la custodirà .



Il Commissario Straordinario

Dr. *Maxim�io Nicolai*